

CITTA' DI OSIMO



**COMUNE DI OSIMO**

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI**

(Approvato con delibera di C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

cc n. 86 del 18.12.2014

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

## SOMMARIO

### TITOLO I

#### NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento.....	4
Articolo 2 - Limiti di applicazione - Divieto di frazionamento .....	4
Articolo 3 - Responsabile della procedura di affidamento in economia .....	4
Articolo 4 - Sistemi di acquisizione .....	4
Articolo 5 - Mercato elettronico.....	5
Articolo 6 - Operatori economici e relativi elenchi .....	5

### TITOLO II

#### PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI

Articolo 7 - Individuazione dei beni acquisibili in economia.....	6
Articolo 8 - individuazione dei servizi acquisibili in economia.....	7
Articolo 9 - Acquisizione in economia in casi particolari.....	7
Articolo 10 - Modalità di esecuzione delle spese di importo pari o superiore alla soglia di cui all'Art. 2, comma 1-d (40.000 Euro) del presente Regolamento.....	8
Articolo 11 - Modalità di esecuzione delle spese di importo inferiore alla soglia di cui all'Art. 2, comma 1-d (40.000 Euro) del presente Regolamento.....	8
Articolo 12 - Verifica della prestazione.....	8
Articolo 13 - Termini e modalità di pagamento .....	8

### TITOLO III

#### PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI SERVIZI TECNICI

Articolo 14 - Definizione di servizi tecnici acquisibili in economia.....	9
Articolo 15 - Procedura di affidamento .....	9
Articolo 16 - Determinazione dell'importo stimato delle prestazioni professionali .....	9
Articolo 17 - Acquisizione della prestazione e stipulazione della convenzione/disciplinare .....	9
Articolo 18 - Termini e modalità di pagamento .....	10

### TITOLO IV

#### PROCEDURA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

##### CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 19 - Tipologie dei lavori eseguibili in economia .....	10
---	----

##### CAPO II - SISTEMA DELL'AMMINISTRAZIONE DIRETTA

Articolo 20 - Procedura per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta.....	11
--	----

##### CAPO III - SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO

Articolo 21 - Procedura per l'esecuzione a cottimo.....	11
---	----

Articolo 22 - Affidamento dei lavori .....	12
--	----

Articolo 23 - Inadempimento .....	12
-----------------------------------	----

##### CAPO IV - CONTABILITA' DEI LAVORI IN ECONOMIA

Articolo 24 - Contabilizzazione dei lavori in economia .....	12
--	----

Articolo 25 - Rendiconto finale delle spese e certificato di regolare esecuzione.....	13
---	----

Articolo 26 - Termini e modalità di pagamento .....	13
---	----

Articolo 27 - Lavori non previsti .....	13
---	----

Articolo 28 - Perizie suppletive.....	13
---------------------------------------	----

##### CAPO V - LAVORI URGENTI

Articolo 29 - Lavori d'urgenza .....	13
--------------------------------------	----

Articolo 30 - Lavori di somma urgenza.....	14
--	----

Articolo 31 - Interventi contingibili ed urgenti.....	14
---	----

### TITOLO V

#### NORME COMUNI

Articolo 32 - Determinazione a contrattare. Tracciabilità dei flussi finanziari.....	14
--	----

<i>Articolo 33 - Procedura di scelta del contraente.....</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 34 - Offerta economicamente più vantaggiosa .....</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 35 - Verifica anomalia delle offerte.....</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 36 - Aggiudicazione definitiva.....</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 37 - Stipulazione del contratto.....</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 38 - Interventi misti .....</i>	<i>16</i>
<b>TITOLO VI</b>	
<b>SISTEMA AVCpass</b>	
<i>Articolo 39 - Sistema AVCpass.....</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 40 - Modalità di funzionamento.....</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 41 - Appalti soggetti al sistema AVCpass.....</i>	<i>17</i>
<i>Articolo 42 - Operatore Economico (OE).....</i>	<i>17</i>
<b>TITOLO VII</b>	
<b>NORME FINALI</b>	
<i>Articolo 43 - Prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità.....</i>	<i>17</i>
<i>Articolo 44 - Rinvio dinamico .....</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 45 - Entrata in vigore - Abrogazioni - Pubblicità .....</i>	<i>18</i>

## TITOLO I NORME GENERALI

### **Articolo 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, in attuazione dell'articolo 125 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 (di seguito denominato "Codice") e del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 (di seguito denominato "Regolamento di esecuzione"). In particolare, ai sensi della predetta normativa vengono individuati i beni, i servizi, compresi quelli attinenti l'architettura e l'ingegneria ed i lavori, acquisibili in economia da parte del Comune di Osimo.

### **Articolo 2 - Limiti di applicazione - Divieto di frazionamento**

1. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano alle spese in economia disposte dal Comune nei limiti di importo stabiliti dal Codice che risultano essere i seguenti (Regolamento Commissione U.E. n. 1336 del 13/12/2013):

- a) € 207.000 per fornitura di beni e prestazione di servizi (Art. 125, comma 9 e Art. 28, D.Lgs. 163/2006);
- b) € 200.000 per affidamento di lavori tramite cottimo fiduciario (Art. 125, commi 5 e 6, D.Lgs. 163/2006);
- c) € 50.000 per affidamento di lavori in amministrazione diretta (Art. 125, comma 5, D.Lgs. 163/2006);
- d) € 40.000 per affidamento diretto di fornitura di beni e prestazione di servizi (Art. 125, comma 11, D.Lgs. 163/2006);
- e) € 40.000 per affidamento diretto di lavori (Art. 125, comma 8, D.Lgs. 163/2006);
- f) € 40.000 per affidamento diretto di prestazione di servizi tecnici (Art. 125, comma 11, D.Lgs. 163/2006).

2. Detti limiti di spesa non possono essere superati, nemmeno con perizie suppletive o di variante, proroghe, appendici contrattuali o altre modalità di estensione o integrazione dell'impegno economico iniziale.

3. E' assolutamente vietata la suddivisione artificiosa della spesa al fine di eludere i limiti di valore stabiliti dalla legge e/o dal presente regolamento. Inoltre, fermi restando i principi e le modalità di trasparenza, rotazione e parità di trattamento stabilite dalla normativa, nel caso di più acquisizioni dirette ripetute, nel corso dell'esercizio finanziario, del medesimo tipo di bene, servizio o fornitura dallo stesso soggetto, le medesime acquisizioni si sommano al fine di stabilire l'applicabilità o meno delle ipotesi di affidamento diretto previste dal Codice e/o dal presente regolamento.

4. Gli importi monetari, di volta in volta determinati ed indicati nel presente regolamento, sono sempre da intendersi al netto di I.V.A..

### **Articolo 3 - Responsabile della procedura di affidamento in economia**

1. Per ogni acquisizione in economia il Comune opera attraverso un responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 del Codice.

2. L'esecuzione delle spese in economia è disposta, nell'ambito degli obiettivi e delle risorse assegnati dal Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), di cui all'articolo 169 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, e con l'osservanza delle norme del presente regolamento, dal responsabile del procedimento competente per materia.

3. Fino a quando non sia disposta la nomina, è considerato responsabile del procedimento il Dirigente competente per materia.

### **Articolo 4 - Sistemi di acquisizione**

1. Le acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi possono essere effettuate con i seguenti sistemi:

- a) in amministrazione diretta: il responsabile del procedimento organizza ed esegue il lavoro o il

servizio per mezzo di personale dipendente o appositamente assunto, utilizzando mezzi propri o noleggiati ed acquisendo direttamente le eventuali forniture di beni che si dovessero rendere necessarie;

b) mediante procedura di cottimo fiduciario: le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

2. Ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modifiche, l'acquisizione di beni e servizi può anche avvenire direttamente, al di fuori dell'acquisizione in economia, tramite le convenzioni di cui al medesimo articolo, stipulate da Consip s.p.a.. Quando si ricorra all'acquisizione di beni e servizi in economia ai sensi del presente regolamento, la rilevazione delle migliori condizioni di mercato deve avere come parametri di riferimento di prezzo e qualità quelli ottenuti nelle gare espletate da Consip s.p.a. stessa, secondo il comma 3 del medesimo art. 26, salvo che si tratti di beni o servizi non compresi nelle convenzioni stipulate da Consip medesima. Pertanto, prima di procedere all'affidamento di forniture in economia, occorre preliminarmente procedere alla verifica della presenza o meno di convenzioni Consip in materia. Nelle determinazioni a contrattare ed in quelle di affidamento diretto, occorre dichiarare il rispetto della norma di cui all'art. 26, comma 3, della legge 488/1999, o l'inesistenza di convenzioni Consip relativamente alla fornitura da acquisire, o l'impossibilità di effettuare l'acquisto tramite convenzione Consip nel caso in cui ciò precluda l'economicità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

3. Si procede all'acquisto di beni e servizi in economia attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'Economia e delle finanze avvalendosi di Consip s.p.a., ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato da altre centrali di committenza, secondo le norme vigenti in materia.

#### **Articolo 5 - Mercato elettronico**

1. L'effettuazione degli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario attraverso il M.E.P.A. avviene attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati ovvero attraverso la consultazione dei cataloghi elettronici a mezzo di ordini diretti o di richieste di offerta, secondo quanto previsto dalle regole per l'accesso e l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione.

2. Per le acquisizioni di beni e servizi presenti nei cataloghi del M.E.P.A. di importo inferiore al limite di cui all'art. 125, comma 11 del Codice, si procede seguendo alternativamente due modalità:

a) ordini di acquisto diretto (oda): modalità da adottare per acquistare beni/servizi esistenti sui cataloghi M.E.P.A. con caratteristiche ed esigenze perfettamente rispondenti alle necessità dell'amministrazione;

b) acquisto attraverso richiesta di offerta (rdo): modalità da adottare per acquisire beni/servizi con caratteristiche tecniche e condizioni di fornitura particolari.

3. Per le acquisizioni di beni e servizi presenti nei cataloghi del M.E.P.A. di importo pari o superiore al limite di cui all'art. 125, comma 11 del Codice ed inferiore alla soglia comunitaria, si procede attraverso richiesta di offerta.

#### **Articolo 6 - Operatori economici e relativi elenchi**

1. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti dal Codice per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

2. L'Ente può decidere di istituire, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 125, commi 11 e 12, del Codice, elenchi degli operatori economici per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori mediante cottimo fiduciario, definendo i criteri per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi stessi. Tali elenchi possono essere predisposti non al solo uso esclusivo delle procedure in economia, ma anche essere funzionali alle ricerche di mercato da espletare preliminarmente alla selezione degli operatori economici da invitare nell'ambito delle procedure previste dalla normativa vigente, per quanto compatibili.

3. Qualora la procedura di selezione del contraente effettuata mediante scelta degli operatori economici dai relativi albi non fosse possibile oppure fosse andata deserta, l'indagine di mercato può essere estesa anche ad operatori economici non iscritti all'albo.

## TITOLO II PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI

### **Articolo 7 - Individuazione dei beni acquisibili in economia**

1. Le forniture che possono essere affidate in economia, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente regolamento, sono le seguenti:

- a) cancelleria, stampati, modulistica;
- b) libri, riviste, giornali, pubblicazioni di vario genere, periodici;
- c) mobili, arredi, suppellettili, pareti attrezzate, armadi e scaffalature, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione;
- d) macchine per ufficio, calcolatrici, duplicatori, fotocopiatrici e pezzi di ricambio occorrenti per la loro manutenzione;
- e) hardware, software, attrezzature accessorie e materiali di consumo per il sistema informatico;
- f) beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
- g) vestiario ed accessori per i dipendenti comunali aventi diritto;
- h) dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
- i) apparecchiature ricetrasmittenti e telefoniche con i rispettivi accessori;
- j) attrezzature per il servizio comunale di protezione civile;
- k) autoveicoli, motocicli, macchinari vari a motore e biciclette;
- l) carburanti e lubrificanti per autoveicoli, motocicli e macchinari vari a motore;
- m) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarrozze, pedane, segnaletica);
- n) materiale vario, attrezzature e macchinari per la pulizia degli edifici, per la manutenzione e riparazione dei beni mobili ed immobili;
- o) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
- p) attrezzi e materiali sportivi per le strutture scolastiche e gli impianti sportivi;
- q) attrezzature didattiche per l'Asilo Nido e per gli Istituti comprensivi;
- r) attrezzature tecniche, scientifiche, antincendio, e dispositivi antifurto;
- s) prodotti farmaceutici e parafarmaceutici;
- t) organizzazione di eventi spettacolo, teatrali e musicali dal vivo, ivi comprese le spese necessario per ospitare gli artisti ed il personale tecnico;
- u) attrezzature varie e materiale di consumo da utilizzarsi in occasione di manifestazioni promosse o organizzate dal Comune di Osimo;
- v) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ospitalità in occasione di specifici eventi;
- w) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;
- x) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali;
- y) attrezzature tecniche per le squadre operai e relativi materiali di consumo;
- z) cemento, malte, calce, mattoni, sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
- aa) vernici, pitture, prodotti isolanti o di protezione;
- bb) segnaletica stradale verticale ed orizzontale;
- cc) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi.

2. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 8 o all'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 19.

### **Articolo 8 - Individuazione dei servizi acquisibili in economia**

1. I servizi che possono essere affidati in economia, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente regolamento, sono i seguenti:

- a) riproduzioni fotostatiche di atti e documenti, riproduzioni cartografiche, copisteria, esecuzione di disegni, rilegatura di libri e pubblicazioni;
- b) spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- c) servizi pubblicitari, compresa divulgazione di bandi di gara o di concorso a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
- d) servizi di editoria, di stampa, di rilegatura, pubblicitari, video e fotografici;
- e) lavori di traduzione ed interpretariato in genere, di copia e di trascrizione nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale;
- f) servizi finanziari, assicurativi, di brokeraggio, bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica ed amministrativa;
- g) spese per consulenze, indagini, studi, rilevazioni, valutazioni, verifiche e revisioni contabili, per studi storico-archivistici e archeologici anche a fine museale e per lavoro intellettuale in genere;
- h) servizi ed interventi relativi alla catalogazione ed inventariazione beni mobili ed immobili;
- i) servizi inerenti la prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro ed attività correlate, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.;
- j) servizi tecnici di cui al successivo Titolo III, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
- k) servizi informatici e affini, compresi assistenza e manutenzione hardware e software, servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamento software;
- l) servizi di collocamento e reperimento di personale a mezzo agenzia di lavoro come riconosciute ai sensi della normativa vigente;
- m) servizi di medicina del lavoro;
- n) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
- o) manutenzione parco automezzi e macchinari, comprese le riparazioni occorrenti ed il noleggio di quelli mancanti, lavaggio automezzi, ecc.;
- p) servizi di sgombero neve e interventi antigelo;
- q) manutenzione e verifiche periodiche di ascensori, servoscala e montacarichi, impianti in genere;
- r) servizi di verifica periodica impianti di messa a terra e contro le scariche atmosferiche installati negli edifici comunali ad uso pubblico e negli impianti sportivi comunali;
- s) servizi di eliminazione di scarichi e di rifiuti, espurgo pozzi e fognature, disinfestazione, derattizzazione e servizi analoghi;
- t) servizi di imballaggio, magazzinaggio, traslochi e facchinaggio;
- u) servizi per la custodia e la sicurezza;
- v) servizi connessi al ripristino di aree compromesse dallo sversamento di sostanze inquinanti e da incendi;
- w) servizi di analisi acque potabili immobili comunali e fontane pubbliche;
- x) servizi di trasporto di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti;
- y) servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;
- z) servizi sociali, culturali, educativi, sportivi, o altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
- aa) allestimento di strutture e quant'altro occorrente in occasione di manifestazioni promosse dal Comune;
- bb) ogni altro servizio non previsto nei precedenti punti, suscettibile di acquisizione in economia nell'ambito delle attività istituzionali del Comune, indicato negli allegati IIA e IIB al Codice.

### **Articolo 9 - Acquisizione in economia in casi particolari**

1. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare prestazioni non previste da un contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di forniture o servizi nella misura strettamente necessaria, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, nonché per il patrimonio storico, artistico o culturale.

**Articolo 10 - Modalità di esecuzione delle spese di importo pari o superiore alla soglia di cui all'Art. 2, comma 1-d (40.000 Euro) del presente regolamento.**

1. Per forniture di beni o servizi di importo pari o superiore a 40.000 Euro ed inferiore a 207.000 Euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dal Comune ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento.

2. La procedura di scelta del contraente è regolata dagli articoli 32 e seguenti del presente regolamento. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, la scelta dei soggetti affidatari può essere riservata alle cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge citata. In tal caso, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991.

3. L'acquisizione del bene o del servizio è disposta con determinazione del Dirigente competente che provvederà, altresì, alla conclusione del contratto a mezzo di scrittura privata autenticata o atto pubblico, ai sensi del successivo articolo 37. Si applica il precedente articolo 4, comma 2.

**Articolo 11 - Modalità di esecuzione delle spese di importo inferiore alla soglia di cui all'Art. 2, comma 1-d (40.000 Euro) del presente regolamento.**

1. Per forniture di beni o servizi di importo inferiore a 40.000 Euro è consentito l'affidamento diretto ad un determinato operatore economico, salvo che il responsabile del procedimento ritenga di acquisire più offerte, in modo da verificare i requisiti qualitativi della prestazione e la congruità dei prezzi.

2. L'affidamento è disposto con determinazione del Dirigente, previa istruttoria del responsabile del settore/servizio competente per materia, che provvederà, altresì, alla conclusione del contratto secondo le disposizioni di cui al successivo art. 37. Si applicano i precedenti articoli 2, comma 3, e 5, comma 2.

**Articolo 12 - Verifica della prestazione**

1. Per la liquidazione dei beni e dei servizi acquisiti in economia è necessaria l'attestazione di regolare esecuzione/fornitura, sottoscritta dal responsabile del procedimento.

**Articolo 13 - Termini e modalità di pagamento**

1. Al pagamento si provvede nei termini indicati nel contratto, a decorrere dalla data dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, in caso di acquisizioni di importo inferiore a 40.000 Euro, dalla data di ricevimento della fattura o di documento fiscalmente valido comprovante il diritto del creditore.

2. Nel caso di mancata indicazione contrattuale di termini superiori al termine di trenta giorni previsto dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002, si deve applicare tale termine.

3. E' possibile procedere al pagamento solo a seguito della verifica della permanenza della regolarità contributiva dell'impresa affidataria e degli eventuali subappaltatori.

### TITOLO III PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI SERVIZI TECNICI

#### **Articolo 14 - Definizione di servizi tecnici acquisibili in economia**

1. Ai fini del presente titolo, le prestazioni di cui agli articoli 90 e seguenti del Codice sono denominati servizi tecnici.
2. In particolare, rientrano nell'ambito dei servizi tecnici quelli di seguito elencati in via non esaustiva:
  - a) servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato IIA, categoria 12, al Codice, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'art. 91 del Codice;
  - b) prestazioni di verifica dei progetti di cui all'art. 112, commi 1 e 5, del Codice;
  - c) attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'art. 10, comma 7, del Codice;
  - d) prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, l'accatastamento e la documentazione catastale, ecc.);
  - e) servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato IIA, categoria 12 del Codice;
  - f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, o non prevista da tariffe professionali di legge, ma connessa alle suddette prestazioni.

#### **Articolo 15 - Procedura di affidamento**

1. I servizi tecnici il cui importo stimato è inferiore 100.000 Euro, sono acquisibili in economia, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2, e 125, comma 11, del Codice, secondo le norme di cui all'art. 267 del Regolamento di esecuzione.
  2. Se l'importo stimato della prestazione è inferiore a 40.000 Euro, il responsabile del procedimento può procedere mediante affidamento diretto; in tal caso l'importo della prestazione è negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare l'incarico.
  3. Qualora l'importo stimato sia pari o superiore a 40.000 Euro e inferiore a 100.000 Euro, l'affidamento dell'incarico avviene, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati tramite l'elenco, se istituito, dei soggetti idonei per l'affidamento dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, altri servizi tecnici di supporto ed altre attività accessorie connesse alla realizzazione di opere ed interventi pubblici, ovvero sulla base di indagini di mercato. La procedura di scelta del contraente è regolata in tal caso dal Regolamento di esecuzione e, per quanto ivi non previsto, dalle disposizioni del Titolo V del presente regolamento.
  4. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui all'art. 14 del presente regolamento qualora:
    - a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 100.000 euro;
    - b) non siano trascorsi almeno tre mesi dalla conclusione di un incarico affidato in precedenza, intendendosi per conclusione:
      - l'approvazione del progetto nel caso di incarico di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
      - l'approvazione del certificato di regolare esecuzione nel caso di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
- Si può prescindere dal rispetto del termine di tre mesi nei casi di incarichi riguardanti il solo coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori, di collaudo, di rilievo, di frazionamento, di accatastamento e di altre attività di supporto al responsabile del procedimento;

- c) un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.

#### **Articolo 16 - Determinazione dell'importo stimato delle prestazioni professionali**

1. La determinazione del corrispettivo da porre a base di gara o da contrattare con l'operatore economico è effettuata dal responsabile del procedimento a seguito di una corretta analisi della prestazione richiesta, tenendo conto, tra l'altro, del grado di complessità dell'incarico, dell'importanza dell'opera, nonché delle voci di costo comprensive di spese, oneri e contributi.

#### **Articolo 17 - Acquisizione della prestazione e stipulazione della convenzione/disciplinare**

1. L'acquisizione della prestazione è disposta con determinazione del Dirigente, che provvederà altresì alla conclusione della convenzione/disciplinare a mezzo di scrittura privata, anche tenendo conto di eventuali schemi-tipo adottati dall'Amministrazione Comunale.

2. Per i servizi di progettazione il professionista incaricato dovrà presentare una polizza di responsabilità civile professionale, costituita nei modi, nei tempi e nelle forme di cui all'articolo 111 del Codice.

3. Con esclusione degli incarichi relativi alla redazione della progettazione e del piano di sicurezza e di coordinamento, e ai compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento, la sottoscrizione della convenzione/disciplinare, per importi pari o superiori a 40.000 Euro, è preceduta dalla produzione della cauzione definitiva, costituita ai sensi dell'articolo 113 del Codice dei contratti pubblici, come disposto dall'art. 268 del Regolamento di esecuzione.

#### **Articolo 18 - Termini e modalità di pagamento**

1. I compensi sono pagati, alle scadenze stabilite nella convenzione/disciplinare di incarico, entro trenta giorni dalla data di presentazione della fattura, fatti salvi termini superiori stabiliti contrattualmente nel rispetto del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

## **TITOLO IV PROCEDURA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA**

### **CAPO I - NORME GENERALI**

#### **Articolo 19 - Tipologie dei lavori eseguibili in economia**

1. Possono eseguirsi in economia i lavori d'interesse comunale rientranti nell'ambito delle seguenti categorie generali:

- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dagli articoli 55, 121 e 122 del Codice;
- b) manutenzione di opere o impianti;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione dei progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è la necessità ed urgenza di completare i lavori;
- g) lavori urgenti, ai sensi dell'articolo 29 del presente regolamento;
- h) lavori di somma urgenza, anche oltre il limite stabilito per gli interventi in economia, ai sensi dell'articolo 30 del presente regolamento;
- i) interventi contingibili ed urgenti, ai sensi dell'articolo 31 del presente regolamento.

2. Per i lavori di cui all'articolo 198 del Codice, concernenti i beni culturali, l'affidamento in economia è consentito, oltre che nei casi previsti dall'articolo 125 del Codice, anche per particolari tipologie individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ovvero nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene; tali lavori possono essere eseguiti, fino all'importo di 300.000 Euro, sia in amministrazione diretta che per cottimo fiduciario.

3. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i soggetti affidatari dei lavori in economia possono essere individuati, anche in deroga alle norme vigenti, tra gli imprenditori agricoli, qualora gli interventi in economia riguardino lavori finalizzati:

- a) alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;
- b) alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
- c) alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
- d) alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.

Per tali interventi, l'importo dei lavori da affidare in ragione di anno per ciascun soggetto individuato come contraente non può superare: nel caso di imprenditori agricoli singoli l'importo di 50.000 Euro, nel caso di imprenditori agricoli in forma associata l'importo di 300.000 Euro.

4. A titolo puramente esemplificativo i lavori eseguibili con procedure semplificate possono essere i seguenti:

- lavori per interventi di manutenzione e/o riparazione di opere attinenti l'edilizia in genere, impianti tecnologici, impianti sportivi, cimiteri, strade e parcheggi, idraulica, lavori e interventi su strade, marciapiedi, aree a verde, piantumazioni, recinzioni, arredo urbano, apposizione di segnaletica orizzontale e verticale e riparazioni urgenti di infrastrutture e di opere di protezione;
- lavori di riparazione, adattamento e manutenzione di opere e locali, con relativi impianti, infissi e manufatti;
- lavori e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei medesimi e alla salute pubblica;
- esecuzione di sondaggi, prospezioni geotecniche per indagini geognostiche;
- installazione, manutenzione e riparazione di attrezzature tecniche e scientifiche, di impianti in genere compresi telefonici, radiotelegrafici, televisivi, mezzi di amplificazione e diffusione sonora;

5. Qualora tra le somme a disposizione dei quadri economici di progetti esecutivi di interventi approvati e finanziati siano previsti lavori in economia, questi sono autorizzati direttamente dal responsabile del procedimento e sono eseguibili con le modalità stabilite dal presente regolamento. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati con determinazione dirigenziale, su proposta del responsabile del procedimento, nei limiti in precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta.

## **CAPO II**

### **SISTEMA DELL'AMMINISTRAZIONE DIRETTA**

#### **Articolo 20 - Procedura per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta**

1. Quando si procede con il sistema dell'amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue i lavori con il personale assegnato al servizio o con personale assunto in via straordinaria nel rispetto della vigente normativa.

2. Il responsabile del procedimento provvede, altresì, all'acquisto del materiale e dei mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi di trasporto occorrenti, ricercando i migliori prezzi di mercato, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

3. I lavori in economia, in amministrazione diretta, sono disposti con determinazione dirigenziale, su proposta del responsabile del procedimento.

4. La determinazione è trasmessa al servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per la registrazione dell'impegno di spesa.
5. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro ovvero superiore a 300.000 Euro nei casi di cui al precedente art. 19, comma 2.

### **CAPO III SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO**

#### **Articolo 21 - Procedura per l'esecuzione a cottimo**

1. Qualora non sia possibile ricorrere all'amministrazione diretta, i lavori sono eseguiti con il sistema del cottimo fiduciario mediante affidamento ad imprese fornite dei requisiti di legge, nel rispetto della procedura di seguito descritta.
2. Per ciascun lavoro deve essere approntata la seguente documentazione minima:
- relazione tecnica;
  - stima della spesa, nella quale siano indicati e computati tutti i lavori da eseguire;
  - elaborati grafici eventualmente necessari.

#### **Articolo 22 - Affidamento dei lavori**

1. L'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati:
- a) sulla base di indagini di mercato;
  - b) tramite gli elenchi formati ai sensi del precedente articolo 6 comma 2.
- La procedura di scelta del contraente è regolata dal titolo V del presente regolamento. L'affidamento del lavoro è disposta con determinazione del Dirigente che provvederà, altresì, alla conclusione del contratto, secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 37.
2. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 Euro è consentito procedere ad affidamento diretto da parte del Dirigente mediante l'adozione della determinazione di impegno e di affidamento. Al medesimo Dirigente competerà, altresì, la conclusione del contratto, secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 37.
3. L'atto di cottimo deve indicare:
- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
  - b) i prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo e gli eventuali costi della sicurezza;
  - c) le condizioni di esecuzione;
  - d) il termine di ultimazione dei lavori;
  - e) le modalità di pagamento;
  - f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del Codice dei contratti pubblici;
  - g) le garanzie a carico dell'esecutore.
4. Gli affidamenti di lavori con il sistema del cottimo fiduciario superiori a 40.000 Euro sono soggetti a post informazione mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente.

#### **Articolo 23 - Inadempimento**

1. In caso di inadempimento dell'appaltatore, la risoluzione del contratto è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto al Comune.
2. Il Comune ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro o della provvista a spese dell'impresa inadempiente, pregiudicando il diritto al risarcimento del maggior danno.

## **CAPO IV CONTABILITA' DEI LAVORI IN ECONOMIA**

### **Articolo 24 - Contabilizzazione dei lavori in economia**

1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata dal direttore dei lavori o dal soggetto dallo stesso incaricato:
  - a) se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti in appalto;
  - b) se in amministrazione diretta, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste.
2. La contabilizzazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente per ciascun cottimo, le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti. Nel registro vengono annotate:
  - a) le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare le somministrazioni;
  - b) le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine in cui vengono fatti e con la indicazione numerata delle liste e fatture per assicurare che in ogni momento si possa riconoscere lo stato della gestione del fondo assegnato per i lavori.
3. Nei casi di lavori affidati in amministrazione diretta di importo non superiore a 20.000 Euro e di lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000 Euro, si può applicare la contabilità semplificata di cui all'articolo 210 del Regolamento di esecuzione.

### **Articolo 25 - Rendiconto finale delle spese e certificato di regolare esecuzione**

1. Il direttore dei lavori deve predisporre il rendiconto finale delle spese ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori stessi. Detti documenti sono sottoscritti dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento.
2. Nei casi di lavori affidati in amministrazione diretta di importo inferiore a 20.000 Euro e di lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000 Euro, si prescinde dalla predisposizione della documentazione di cui al precedente comma, sostituendola con il visto di regolare esecuzione dei lavori e delle relative forniture apposto sulla fattura dal responsabile del procedimento.

### **Articolo 26 - Termini e modalità di pagamento**

1. I pagamenti sono disposti con le modalità e nei termini indicati nel contratto e nella lettera-invito, previo accertamento dei lavori eseguiti nel rispetto ed alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, da parte del responsabile della procedura di affidamento. Essi sono disposti entro trenta giorni dalla data di certificato di regolare esecuzione/accertamento ovvero, se successiva, dalla data di presentazione della fattura, fatti salvi termini superiori stabiliti contrattualmente nel rispetto del D.Lgs 9 ottobre 2002 n. 231.
2. E' possibile procedere al pagamento solo a seguito della verifica della permanenza della regolarità contributiva dell'impresa affidataria e degli eventuali subappaltatori.

### **Articolo 27 - Lavori non previsti**

1. Quando, nel corso dei lavori, risultino necessarie nuove opere o forniture non previste, i nuovi prezzi vengono determinati ragguagliandoli ai prezzi stabiliti dai prezziari previsti dalla vigente normativa o ad altri previsti nella perizia/progetto per lavori consimili oppure ricavandoli da nuove analisi.
2. Tali nuovi prezzi sono approvati con apposito atto del responsabile del procedimento e, qualora non vengano accettati dall'esecutore, troverà applicazione l'articolo 163, comma 5, del Regolamento di esecuzione.

### **Articolo 28 - Perizie suppletive**

1. Ove, durante l'esecuzione dei lavori, si riconosca insufficiente la somma impegnata, il responsabile del procedimento predisporrà apposita relazione in ordine:
  - a) alla variante proposta;
  - b) ai motivi e cause che ne hanno determinato la necessità;
  - c) all'eventuale importo di spesa aggiuntivo.
2. Il Dirigente provvederà con propria determinazione, nel rispetto del disposto di cui al precedente articolo 2, comma 2, all'eventuale integrazione dell'impegno di spesa.
3. In nessun caso la spesa complessiva dei lavori potrà superare il limite di 200.000 Euro.

## **CAPO V LAVORI URGENTI**

### **Articolo 29 - Lavori d'urgenza**

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno determinato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Al verbale segue prontamente la redazione di una perizia estimativa che costituisce presupposto sufficiente per definire l'ammontare della spesa e consentire l'adozione del provvedimento di impegno.
3. Il responsabile del procedimento attiva con sollecitudine le procedure previste dal presente regolamento per la scelta del contraente.

### **Articolo 30 - Lavori di somma urgenza**

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Dirigente competente per materia può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o, comunque, di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento, indipendentemente dall'importo della prestazione.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, si procede con il metodo previsto all'articolo 163, comma 5, del Regolamento di esecuzione.
4. Per i lavori pubblici di somma urgenza la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro dieci giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), del D.Lgs.267/2000, prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
5. Qualora ai lavori di somma urgenza non consegua l'approvazione del competente organo dell'Amministrazione, il Dirigente procede all'immediata sospensione dei lavori ed alla liquidazione delle sole spese relative alla parte già eseguita.

### **Articolo 31 - Interventi contingibili ed urgenti**

1. Qualora gli interventi d'urgenza o di somma urgenza di cui agli articoli precedenti siano ordinati dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'articolo 50, comma 5, o 54, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo stesso Sindaco può disporre gli adempimenti e le indicazioni ai sensi del

presente regolamento per l'attuazione dell'ordinanza medesima, in deroga alle competenze di cui agli articoli 29 e 30, qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali.

2. Il Dirigente provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del comma 1.

## TITOLO V NORME COMUNI

### ***Articolo 32 - Determinazione a contrattare. Tracciabilità dei flussi finanziari.***

1. La procedura di scelta del contraente deve essere preceduta dall'adozione della determinazione a contrattare riportante, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni, nonché dal presente regolamento, e le ragioni che ne sono alla base.

2. Nella medesima determinazione il Dirigente competente per materia, oltre a prevedere la spesa necessaria stimata, deve dare atto, per l'acquisizione di beni e servizi, della verifica di cui al precedente articolo 4, comma 2 e del rispetto dell'articolo 26, comma 3, della legge n. 488/1999.

3. Nel caso di affidamento diretto, i contenuti della determinazione a contrattare devono essere riportati nella determinazione di affidamento.

4. In tutte le procedure di affidamento in economia si applicano, nei limiti e secondo le modalità stabilite nelle Determinazioni dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora Autorità Nazionale Anticorruzione), le norme di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13/08/2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

### ***Articolo 33 - Procedura di scelta del contraente***

1. La procedura di scelta del contraente avviene mediante procedura negoziata previa gara informale, con il criterio del prezzo più basso ovvero dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. L'invito alla gara è trasmesso agli operatori economici individuati dal responsabile del procedimento con modalità che ne assicurino la ricezione. Esso contiene gli elementi previsti dal Regolamento di esecuzione e in ogni caso:

- l'oggetto della prestazione e le sue caratteristiche tecniche, eventualmente descritte in apposito capitolato;
- i requisiti soggettivi richiesti all'affidatario e la richiesta al medesimo di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti stessi;
- il criterio di scelta del contraente di cui al comma 1;
- l'eventuale prezzo posto a base di gara;
- l'importo dell'eventuale garanzia provvisoria e le modalità di costituzione;
- le modalità ed i tempi di esecuzione della prestazione e le eventuali penali per ritardi, determinate in conformità alle disposizioni del Codice e del presente regolamento;
- i termini di pagamento;
- l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di essere in regola con tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;
- ogni altro elemento ritenuto utile o necessario dal responsabile del procedimento per meglio definire la prestazione da acquisire.

3. L'invito deve essere inviato, di norma, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

#### **Articolo 34 - Offerta economicamente più vantaggiosa**

1. Se la scelta del miglior offerente avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si applicano le norme di cui all'articolo 83 del Codice. Nella lettera invito sono individuati i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, individuandoli fra quelli esemplificati nel comma 1 della medesima norma o fra altri idonei.

2. Per gli interventi per i quali vi sia un'elevata fungibilità dell'oggetto del contratto (ad esempio forniture di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi, ecc.) la lettera invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento, lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste del Comune (per cui potranno essere presentate offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili).

#### **Articolo 35 - Verifica anomalia delle offerte**

1. Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla prestazione, la valutazione della loro congruità è effettuata con il procedimento di verifica di cui agli articoli 86, 87 e 88 del Codice.

#### **Articolo 36 - Aggiudicazione definitiva**

1. Il Dirigente competente per materia, previa verifica della regolarità della procedura, con sua determinazione procede all'approvazione degli atti di gara ed all'aggiudicazione definitiva.

2. Acquisita la documentazione e compiute le operazioni di verifica dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dalla lettera invito, il Dirigente competente per materia provvede a dichiarare l'efficacia dell'atto di cui al comma precedente.

3. Per gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 Euro, il Dirigente competente per materia redigerà apposito avviso sui risultati della procedura di affidamento. Detto avviso dovrà essere pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune.

4. Gli affidamenti in economia di tutti i tipi sono soggetti alla comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) e/o all'Osservatorio Regionale della medesima, a partire dai limiti di valore e secondo le modalità stabilite dall'Autorità e dall'Osservatorio stessi in base al Codice.

#### **Articolo 37 - Stipulazione del contratto**

1. L'acquisizione della prestazione di importo sino a 40.000 Euro è perfezionata mediante sottoscrizione della determinazione di affidamento o scambio di lettere con cui si dispone l'ordinazione dei lavori, beni o dei servizi e/o l'approvazione del preventivo.

2. In caso di importi pari o superiori a 40.000 Euro si procede alla stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa o scrittura privata autenticata dal Segretario Generale.

3. Le spese contrattuali sono a carico del contraente.

#### **Articolo 38 - Interventi misti**

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente.

### **TITOLO VI SISTEMA AVCpass**

#### **Articolo 39 – Sistema AVCpass**

1. In attuazione dell'art. 6 bis del Codice dei contratti è stata emanata dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) la Deliberazione n. 111 del 20/12/2012, poi modificata nelle adunanze dell'8 maggio e del 5 giugno 2013, con cui è stato istituito, per perseguire le finalità di semplificazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, un sistema per la verifica *online* dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento, denominato "AVCPASS" (*Authority Virtual Company Passport*).

#### **Articolo 40 – Modalità di funzionamento**

1. Il sistema AVCPass consente:

a) alla Stazione Appaltante/Ente aggiudicatore, attraverso un'interfaccia web (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici), l'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice;

b) agli operatori economici, tramite l'apposita area dedicata, di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico ai sensi dell'art. 6-bis, comma 4, del Codice. L'operatore economico può utilizzare tali documenti per ciascuna delle procedure di affidamento alle quali partecipa entro il periodo di validità del documento, così come dichiarato dall'operatore medesimo.

#### **Articolo 41 – Appalti soggetti al sistema AVCPass**

1. Il sistema AVCPass, si applica a tutte le tipologie di contratti disciplinate dal Codice per le quali è previsto il rilascio del CIG (codice identificativo gara) attraverso il sistema SIMOG (Sistema Monitoraggio Gare), per cui si applica a tutti i contratti il cui importo è pari o superiore ad Euro 40.000 (art. 9 comma 1 deliberazione AVCP 111/2012).

2. Per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a Euro 40.000 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mercato elettronico nonché per i settori speciali, il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione che dovrà essere adottata dall'Autorità.

#### **Articolo 42 – Operatore Economico (OE)**

1. L'operatore economico che intende partecipare ad una procedura di gara, dopo la registrazione al servizio AVCPass, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un "PASSOE" (documento che attesta che l'operatore economico – OE - può essere verificato tramite il sistema AVCPass) da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della stazione appaltante/ente aggiudicatore. Il PASSOE è un codice alfanumerico che identifica l'operatore economico partecipante ed il lotto (individuato dal CIG) al quale esso partecipa. Ogni operatore economico che vuole partecipare ad una procedura di gara deve creare il proprio PASSOE.

## **TITOLO VII NORME FINALI**

#### **Articolo 43 – Prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità**

1. I Responsabili del Procedimento hanno l'obbligo di inserire nei bandi di gara la previsione per la quale dal mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità – qualora sottoscritti - consegue la sanzione dell'esclusione (art. 1, comma 17, della Legge 190/2012). Gli stessi Responsabili attestano, annualmente, al 31 dicembre, al Responsabile della prevenzione della corruzione il rispetto del presente comma.

2. Nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, è inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

3. Negli schemi di contratto dovrà essere inserita la seguente dicitura: "Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, la Ditta aggiudicataria, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto".

#### **Articolo 44 - Rinvio dinamico**

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme di legge statali o regionali che dispongano con efficacia generale in modo diverso da quanto previsto dal regolamento medesimo.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata. In particolare si applicano automaticamente le variazioni normative alle procedure ed ai limiti di importo stabiliti dal Codice o dal relativo Regolamento di esecuzione per le procedure in economia di cui all'articolo 2.

3. Ai sensi dell'art. 23 ter, comma 1, del D.L. 24/06/2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014 n. 114, le acquisizioni di beni e servizi di importo pari o superiore ad euro 40.000, a decorrere dall'01/01/2015 e le acquisizioni di lavori di importo pari o superiore ad euro 40.000, a decorrere dall'01/07/2015, dovranno avvenire con le modalità di cui all'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., di seguito indicate:

- nell'ambito delle unioni dei Comuni di cui all'articolo 32 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti;
- ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni non capoluogo di provincia e avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province;
- ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56.

Tali nuove modalità di acquisizione saranno disciplinate da apposita regolamentazione.

Sempre secondo quanto stabilito dal citato comma 3-bis, le acquisizioni di beni e servizi potranno essere effettuate, in alternativa, attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

#### **Articolo 45 - Entrata in vigore - Abrogazioni - Pubblicità**

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato, per le parti in contrasto, il Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 192 del 30/11/2001 e ss.mm.ii.

3. Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 12 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e ss.mm.ii., è pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune.